

SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE ACCORDO ABI ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL 31 MARZO 2015 - LEGGE DI STABILITÀ 2015

La Banca del Catanzarese, al fine di **supportare** le famiglie in momentanea difficoltà, ha deciso di aderire all'Accordo siglato il 31 marzo 2015 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori.

Tale Accordo recepisce quanto espressamente indicato nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) che, all'art 1 comma 246, prevede la possibilità di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie.

L'Accordo prevede l'ampliamento delle **misure a sostegno delle famiglie in difficoltà** attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, per una durata non superiore ai **12 mesi**, tenuto conto delle misure già in atto quali il Fondo di Solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (art. 1 comma 475 e ss e della Legge n. 244/2007 - cosiddetto "Fondo Gasparrini").

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA SOSPENSIONE DEL CREDITO

La sospensione può essere richiesta dal 01/06/2015 al 31/12/2017, in base alle condizioni indicate di seguito:

Consumatori titolari di finanziamenti con durata superiore a 24 mesi:

La sospensione può essere richiesta al **verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi**, riferiti all'intestatario (o, in caso di cointestazione, ad uno degli intestatari), successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento e verificatisi nei 24 mesi antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

A: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

B: cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di Agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del richiedente non per giusta causa;

C: sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito);

D: morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

finanziamenti per acquisto di immobile, questo deve essere adibito ad abitazione principale;
per i finanziamenti ipotecari la sospensione può essere accordata solo:

C: per sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito).

SONO ESCLUSI DALL'ACCORDO I FINANZIAMENTI

- con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi (3 rate mensili, due trimestrali) al momento della presentazione della domanda ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o per i quali sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- il cui intestatario abbia già usufruito - per lo stesso finanziamento - di meccanismi di sospensione per 12 mesi offerti dalla propria Banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali);
- assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti da copertura assicurativa obbligatoria) ed i finanziamenti nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).

ULTERIORI DETTAGLI

La sospensione può essere richiesta anche per finanziamenti oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia, in particolare, per i mutui, la garanzia ipotecaria.

Gli importi relativi alle rate sospese dovranno essere restituiti alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi - ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sul residuo debito.

DOCUMENTAZIONE**RICHIESTA**

Per l'evento perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.:

- documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l'intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'impiego ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;

Per l'evento Morte:

- certificato di morte del titolare del mutuo;

Per l'evento sopraggiunta non autosufficienza:

- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%);

Per l'evento sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà):

- documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);

La richiesta, compilata e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere consegnata alla propria Agenzia della Banca.

Per maggiore informazioni può rivolgersi alle nostre filiali.